

COMUNE DI BUBBIANO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

REG. N. - soggetto a registrazione in caso d'uso -

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA

CONVENZIONE PER L'USO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA

PRATICA DEL GIOCO DEL CALCIO E RELATIVI ACCESSORI: CAMPO

ALLENAMENTO, CAMPO A 11, TRIBUNE, CORPO SPOGLIATOI, WC, LOCALE

CALDAIA E SEDE SOCIETA' SPORTIVA ESISTENTI PRESSO IL CENTRO

SPORTIVO COMUNALE "A. MEDICI" DI VIA GARIBALDI SNC. - IMPIANTI PRIVI

DI RILEVANZA ECONOMICA - ALLA SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE DI

PROMOZIONE SPORTIVA

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il giorno - nel mese di con la presente

scrittura privata,

TRA

Il Comune di Bubbiano con sede legale in Piazza Vitt. Veneto, 16 - 20080 Bubbiano

(MI) - qui rappresentato dal/dalla Dott/Dott.ssa

nato/a a , il , C.F. ,

domiciliata per ragioni della carica in Piazza Vitt. Veneto n. 16 - 20080 Bubbiano

(MI), la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Bubbiano - P.zza Vitt. Veneto, 16 - 20021 Bubbiano

(MI), nella sua qualità di Responsabile \_\_\_\_\_

del Comune di Bubbiano, tale nominata con provvedimento dirigenziale

prot n. del

\_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire e di intervenire al presente atto, in nome, per

conto ed esclusivamente nell'interesse dell'Amministrazione che qui rappresenta ai

sensi dell'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Enti Locali";

E

La/L' Società/Associazione/Ente di promozione sportiva con sede in via

\_\_\_\_\_, n. a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) codice fiscale e P.IVA ,

\_\_\_\_\_ -regolarmente costituita a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_, con Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di

\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ affiliato/a alla \_\_\_\_\_ codice \_\_\_\_\_ oggi

rappresentata \_\_\_\_\_ dal

Sig./Sig.a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ,

residente a

in via \_\_\_\_\_ , n. \_\_\_\_\_ nella sua qualità di

premesso che:

1. l'Amministrazione Comunale è proprietaria dell'impianto sportivo di Via Garibaldi snc, come da planimetria allegata alla presente sotto la lettera A);

2. con delibera di G.C. n. del \_\_\_\_\_ si è approvato lo schema di convenzione tipo regolante i rapporti tra Comune di Bubbiano la/l' Società/Associazione/Ente di promozione sportiva per l'affidamento dell'impianto sportivo per il gioco del calcio presso il Centro Sportivo Comunale "A. Medici".

3. con determinazione dirigenziale n. del \_\_\_\_\_ veniva approvato l'avviso pubblico esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'individuazione del gestore degli impianti per la pratica del gioco del calcio e relativi accessori esistenti presso il Centro Sportivo Comunale "A. Medici" e relativi allegati;

4. che a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, è stato individuato quale gestore degli impianti di proprietà comunale per la pratica del gioco del calcio e relativi accessori: campo allenamento, campo a 11, tribune, corpo

spogliatoi, wc, locale caldaia e sede società sportiva esistenti presso il centro sportivo

comunale "A. Medici" di via Garibaldi snc., la/l' Società/Associazione/Ente di

promozione sportiva e

che è intenzione delle parti disciplinare i reciproci rapporti a mezzo di apposita

convenzione che scadrà il \_\_\_\_\_, riportante le norme e le disposizioni

stabilite con Delibera di Giunta Comunale n. del \_\_\_\_\_ al fine di assicurare una

migliore funzionalità degli impianti, con conseguente maggiore fruibilità degli stessi da

parte degli utenti;

5. che ai sensi di quanto disposto dall'art.1. della L.R. 27 del 14 dicembre 2006,

l'impianto oggetto della presente procedura è classificato come impianto

economicamente non rilevante e che gli utenti sono costituiti essenzialmente dagli

aderenti all'Associazione e che pertanto il presente atto non regola

l'affidamento a terzi di un pubblico servizio.

Tutto ciò premesso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale di Bubbiano concede al/alla

Società/Associazione/Ente di promozione sportiva il diritto d'uso degli impianti per la

pratica del gioco del calcio e relativi accessori esistenti presso il Centro Sportivo

Comunale "A. Medici", affinché la stessa persegua il suo fine istituzionale di

promozione dell'attività formativa di base, amatoriale ed agonistica della pratica

sportiva. L'esatta consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature

mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale, redatto in

contraddittorio tra le parti dopo la firma della presente convenzione. Analogo verbale

verrà redatto al termine del rapporto convenzionale.

**Art. 2 - OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

1. La gestione dell'impianto sportivo comporterà per parte concessionaria

l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) ordinaria manutenzione delle attrezzature sportive (così come meglio specificato al successivo articolo 3);

b) vigilanza, custodia e conduzione dell'impianto sportivo, mediante l'impiego di proprio idoneo personale o personale di Ditte specializzate, per tutto il tempo in cui si svolgeranno le attività sportive, sia dei propri aderenti che dei soggetti autorizzati dall'Ufficio Sport e Tempo Libero;

c) cura dell'impianto sportivo, degli impianti, delle attrezzature e dei materiali di cui alla concessione o che successivamente saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzioni di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dalla scarsa sorveglianza;

d) divieto di apportare innovazioni e modifiche dell'impianto sportivo oggetto della presente convenzione, senza specifica autorizzazione formale della parte concedente. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo all'Associazione Sportiva del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. La parte concedente si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno arrivare fino alla revoca della convenzione;

e) osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, per la prevenzione di incendi e per la prevenzione degli infortuni del personale impiegato;

f) utilizzo dell'impianto sportivo solo in presenza di valido Certificato di

Prevenzione Incendi (C.P.I.) e ammissione del pubblico solo in presenza di valido

C.P.I. e di specifica agibilità per il pubblico spettacolo rilasciata dal Comune con

apposito atto, oppure, in alternativa SCIA fino a 200 persone, redatta da un tecnico

abilitato incaricato dalla società sportiva per ogni singolo evento temporaneo Gli

addetti al primo soccorso e all'antincendio devono essere in possesso di apposito

attestato in corso di validità e in numero corrispondente a quanto previsto nel piano di

gestione emergenze;

g) predisposizione e presentazione da parte della parte concessionaria di tutte

le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare

funzionamento dell'impianto sportivo;

h) tenuta di un registro dei soci aggiornato;

i) tenuta e aggiornamento del registro antincendio e del registro delle

manutenzioni, in cui annotare tutte le verifiche periodiche e le misure di sicurezza

adottate (es. messa a terra e legionellosi);

j) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento

dell'impianto sportivo;

k) invio alla parte concedente del bilancio sociale entro 2 mesi dalla sua

approvazione o, qualora a parte concessionaria sia esentata dalla redazione di

documenti contabili obbligatori, del rendiconto delle entrate e delle spese annuali,

sottoscritto dal Presidente ed approvato dall'Assemblea dei soci, pena revoca della

convenzione;

l) la parte concessionaria, in relazione a quanto espresso nell'art. 1, dovrà

garantire di svolgere attività sportiva, sia promozionale che agonistica, attraverso

l'affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva

riconosciuta dal CONI. A tal fine dovrà inviare annualmente alla parte concedente,

copia del proprio elenco di atleti tesserati, dal quale risulti il Comune di residenza

degli stessi, ed il numero di campionati e/o tornei svolti, pena revoca della

convenzione;

m) richiesta alla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva, con onere

a proprio carico, per l'ottenimento dell'omologazione dell'impianto sportivo,

rispettando successivamente quanto stabilito dall'omologatore;

2. La parte concedente è sollevata da responsabilità per rapporti di lavoro o

prestazioni d'opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra la parte

concessionaria e terzi.

### **Art. 3 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

1. L'Associazione Sportiva dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria

dell'intera struttura sportiva, con acquisto a proprio carico del relativo materiale di

consumo e di quant'altro occorra per gli interventi manutentivi e di ripristino, che

vengono qui di seguito elencati a puro titolo esemplificativo, dovendosi ritenere

esaustivo l'insieme di tutti gli interventi che assicurano l'ottimale funzionamento della

struttura medesima.

2. L'ordinaria manutenzione (art. 3 del DPR 380/2001) a carico

dell'Associazione Sportiva riguarderà prevalentemente:

a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni ed esterni, tinteggiature

interne ed esterne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni ed esterni,

manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che al verde ad esclusione

della potatura della piante ad alto fusto;

b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, vetrate, infissi e serramenti

interni ed esterni, pavimentazioni interne ed esterne;

c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie,

autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;

d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazione di adduzione, distribuzione dell'acqua e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento

e) manutenzione dell'impianto elettrico effettuata da idonea Ditta abilitata, sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie, fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze auto-alimentate (illuminazioni d'emergenza) o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti, sostituzione, a mezzo di ditta specializzata, delle lampade dell'impianto di illuminazione dei campi di gioco.

f) verifica semestrale di tutti i presidi antincendio secondo la normativa vigente effettuata da una ditta specializzata e tenuta del registro antincendio;

g) verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti;

h) riparazione e sostituzione delle reti di recinzione, delle reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;

i) manutenzione e risemina annuale del campo di gioco, manutenzione di tutte le aree a verde (prato, piante a basso fusto ) comprese nel perimetro degli impianti affidati;

j) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali panchine, porte di gioco, etc.;

k) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;

l) verifiche periodiche in base alle disposizioni di legge degli impianti di messa a terra, scariche atmosferiche e gruppi elettrogeni (ove esistenti);

m) misure di prevenzione della legionellosi;

n) raccolta differenziata dei rifiuti così come previsto dall'U.O. Ambiente;

o) riparazione e rifacimento delle coperture di qualsiasi natura, compresa la pulizia dei canali di gronda, dei pluviali e dei pozzetti di scarico, effettuata con cadenza semestrale e se necessario per evitare allagamenti dei locali sottostanti, anche con maggiore frequenza;

p) verifica e riparazione di parapetti e delle inferiate.

3. L'Amministrazione Comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'Associazione Sportiva ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine l'Amministrazione diffiderà l'Associazione Sportiva ad eseguire i lavori entro un termine perentorio. Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese all'Associazione Sportiva.

4. In caso di inadempienza reiterata l'Amministrazione disporrà la revoca della concessione.

5. Il Comune di Bubbiano potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuni e necessari. Tali interventi andranno concertati con l'Associazione Sportiva per far sì che vengano effettuati, là dove possibile, nei periodi di chiusura dell'impianto sportivo, per limitare al massimo eventuali disagi per il regolare svolgimento delle attività sportive. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse rimanere inagibile in tutto o in parte l'Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali o extra comunali.

#### **Art. 4 - PARTECIPAZIONE AI CONSUMI**

1. Le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento sono

a carico della concessionaria nella misura del 100%. La parte concessionaria è tenuta al rimborso delle utenze pagate dall'Amministrazione Comunale, o, in alternativa, ad intestarsi direttamente le utenze connesse all'utilizzo degli impianti oggetto del presente affidamento.

#### **Art. 5 - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ E UTILIZZO SPAZI**

1. La parte concessionaria, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto sportivo, è tenuta al rispetto delle seguenti condizioni:

a) al mattino dei giorni feriali, solo se richiesto, l'impianto sportivo oggetto di convenzione dovrà essere messo a disposizione gratuitamente delle scuole dell'obbligo del territorio o di altri soggetti autorizzati dall'Ufficio Sport e Tempo Libero;

b) nelle ore pomeridiane, serali e notturne, l'impianto sarà a disposizione della parte concessionaria per l'espletamento delle proprie attività istituzionali di promozione dell'attività sportiva;

2. La parte concedente potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni autorizzate, nei limiti di 8 giornate all'anno. A tale scopo dovrà essere dato alla parte concessionaria un preavviso di almeno 15 giorni fatti salvi comunque gli impegni già assunti (Campionati, Gare) derivanti dall'attività ufficiale.

#### **Art. 6 - SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI**

1. Per assicurare una migliore gestione delle norme di sicurezza durante l'utilizzo delle strutture (sportive e non) e le manifestazioni in cui c'è la presenza di pubblico, in conformità a quanto esposto nel Decreto del Ministero dell'Interno del 18

marzo 1996 recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi” e successive modifiche, l’Associazione Sportiva, in qualità di “concessionaria d’uso”, e quindi quale responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza in presenza di pubblico e all’interno dell’impianto, dovrà assolvere alle funzioni gestionali di competenza del titolare dell’impianto così come esposto all’articolo 19 del citato Decreto. Per tale compito si dovrà avvalere di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, il gestore della sicurezza, che abbia competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento delle attività; la parte concessionaria dovrà quindi comunicare il nominativo del gestore della sicurezza all’Ufficio Sport e Tempo Libero;

2. Al presente atto è allegato il Piano della Sicurezza/Piano Gestione delle emergenze redatto dall’assegnatario. La parte concessionaria in qualità di gestore della sicurezza segnalerà al titolare dell’impianto qualsiasi difformità impiantistica o strutturale che potrebbe compromettere le condizioni di sicurezza del centro, al fine di consentirne il tempestivo ripristino.

3. Il gestore della sicurezza e i suoi collaboratori dovranno essere scelti tra persone che abbiano le seguenti caratteristiche:

- competenza: possedere la necessaria esperienza ed una formazione di massima adeguata per disimpegnare tutte le mansioni connesse all’incarico;
- autonomia: nei giorni delle manifestazioni deve avere l’autorità di prendere le decisioni nell’ambito della sicurezza, secondo quanto previsto dal Piano della Sicurezza/ Piano Gestione delle emergenze nel caso di impianti con capienza superiore ai 100 spettatori e al piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza, in caso di impianti agibili

per capienze inferiori a 100 spettatori;

- reperibilità: nei giorni delle manifestazioni è essenziale che sia facilmente identificabile e rintracciabile immediatamente in ogni momento. La sua collocazione deve essere prevista in un posto specifico e qualora debba abbandonare tale posizione, deve essere sempre reperibile tramite radio o telefono mobile. In caso di sua assenza temporanea deve essere sostituito da altra persona (sostituto);

4. La parte concessionaria non potrà in nessun caso permettere l'ingresso di un numero di persone superiore al numero indicato nel certificato di agibilità per il pubblico spettacolo o nella SCIA temporanea sostitutiva.

5. La parte concedente vigilerà su tali adempimenti ed eventuali inadempienze verranno formalmente contestate al Presidente dell'Associazione Sportiva, riservandosi la possibilità di applicare sanzioni in misura proporzionale all'inadempienza contestata, fino alla rescissione d'ufficio della convenzione d'uso dell'impianto sportivo.

6. Al fine di ottemperare al D.lgs. 81/08 e successive modifiche, la parte concessionaria dovrà redigere entro un DVR (documento per la valutazione dei rischi).

#### **Art. 7 – PUBBLICITÀ**

1. La parte concessionaria potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno e all'esterno del Centro Sportivo cartelli pubblicitari, non infissi stabilmente al suolo, o provvedere ad altre forme di pubblicità visiva o fonica all'interno dell'impianto assegnato, per reclamizzare la propria attività, fatta tuttavia salva l'osservanza del vigente Regolamento per la pubblicità e le pubbliche affissioni.

2. Rimane facoltà della parte concedente riservarsi il 25% degli spazi a disposizione per installare, in sicurezza, impianti pubblicitari fissi al terreno, visibili

all'esterno degli impianti sportivi, gestendo direttamente con le società pubblicitarie concessionarie i rapporti e gli accordi contrattuali, che potranno poi essere riutilizzati a favore dell'associazionismo sportivo Bubbianese.

#### **Art. 8 – DIVIETI**

1. La parte concessionaria non potrà variare lo stato di fatto delle strutture e degli impianti consegnati, ne potrà variare la destinazione d'uso dei locali e dei luoghi.

Non è consentita la realizzazione di nuove strutture senza la preventiva autorizzazione della parte concedente che ne valuterà l'opportunità e la fattibilità delle stesse.

2. E' fatto, altresì, espresso divieto di interventi sull'impianto elettrico e termico, al fine di modificarlo o di sovraccaricarlo, senza le necessarie autorizzazioni.

#### **Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. Sono a carico della parte concedente gli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo legislativo e non relativo alla propria Federazione e la manutenzione ordinaria degli impianti termici. Tali interventi verranno effettuati nei modi e nei tempi disposti dalla parte concedente, cercando per quanto possibile di non interferire con il normale svolgimento delle attività sportive.

2. La parte concessionaria qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, potrà richiedere alla parte concedente di poter provvedere direttamente, in sostituzione dell'Amministrazione, qualora la stessa non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui sopra con la necessaria tempestività.

3. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere espressamente autorizzati previa presentazione di un progetto preliminare accompagnato da una

relazione descrittiva dell'intervento ed un computo metrico estimativo dei lavori da effettuare basato su prezziari in vigore alla data dell'intervento (preziari Opere Pubbliche Regione Lombardia, prezzi informativi C.C.I.A. di Milano o listino del Comune di Milano).

4. Alla liquidazione e al rimborso della spesa, sostenuta dalla parte concessionaria, si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto, accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta e della certificazione della corretta esecuzione dei lavori stessi.

5. Rimane a carico della parte concessionaria l'ordinaria manutenzione sugli immobili che consisteranno essenzialmente in riparazioni, sostituzione e ripristini relative alla tipologia di opere edili in genere, opere tinteggiatura esterni, opere da falegname, opere da fabbro e serramenti, opere idraulico, opere da vetraio, opere da elettricista.

#### **Art. 10 – CONTROLLI**

1. La parte concedente si riserva il controllo sulla corretta gestione dell'impianto a mezzo del personale dell'Ufficio Sport e Tempo Libero eventualmente coadiuvato, per gli aspetti tecnici, dal personale del Servizio Lavori Pubblici e da altro personale dell'Ente. I controlli potranno essere effettuati senza preavviso, ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

2. Il personale dell'Ufficio Sport e Tempo Libero e del Servizio Lavori Pubblici verificherà lo stato di conservazione dell'impianto sportivo attraverso la compilazione di una scheda valutativa dello stesso.

3. In particolare il personale dell'Ufficio Sport e Tempo Libero:

- accerterà l'osservazione degli obblighi derivanti dal presente atto anche con

diritto alla verifica dei documenti contabili;

- effettuerà il controllo preventivo sulla programmazione delle attività;
- svolgerà il controllo sulla gestione e manutenzione dell'impianto.

4. Al fine di consentire il controllo della parte concedente sulla gestione dell'impianto, si obbliga la parte concessionaria a fornire all'Ufficio Sport e Tempo

Libero:

- il nominativo del Direttore dell'impianto sportivo o referente incaricato;
- una relazione entro il mese di settembre di ogni anno sulla situazione dell'impianto comprendente la lista degli interventi di manutenzione effettuati e la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che si pensa di effettuare nella stagione sportiva successiva.

#### **Art. 11 ASSICURAZIONI - RESPONSABILITÀ – FIDEIUSSIONE**

1. La parte concessionaria esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalla sottoscrizione del presente atto.

2. La parte concessionaria ha stipulato:

- apposita polizza assicurativa, della Società Assicurativa xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del xx.xx.xxxxx, per un massimale di almeno € 1.500.000,00 a copertura dei seguenti rischi, da chiunque cagionati:

- a) danni all'impianto sportivo ed alle attrezzature in genere procurati da azioni od omissioni, sia dolose che colpose;
- b) danni a persone o cose in occasione di gare, allenamenti e manifestazioni sportive in genere.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere regolarmente protocollato e depositato presso l'Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune prima della stipula dell'atto di

convenzione.

• - apposita polizza assicurativa, della Società Assicurativa n.

, , per un massimale di almeno €. 400.000,00 a copertura dei seguenti rischi

cagionati:

a) assicurazione per incendio.

3. A garanzia dei beni concessi in uso l'Associazione Sportiva ha presentato (in

alternativa):

• fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari ad € 1.500,00 per tutta la durata della convenzione.

4. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della parte concedente. Copia dei contratti assicurativi e del deposito cauzionale dovranno essere regolarmente protocollati e depositati presso l'Ufficio Sport e Tempo Libero del Comune prima della stipula dell'atto di convenzione.

#### **Art. 12 – DURATA**

La parte concedente dà in uso l'impianto sportivo summenzionato per un periodo di anni 9 (nove), decorrenti dal 01/07/2025.

#### **Art. 13 – CANONE**

Alla presente concessione viene applicato il canone di € 500,00 annuo in considerazione dell'uso pubblico dell'impianto nonché della onerosità della sua gestione.

Il canone dovrà essere versato in due rate:

1. prima rata entro il 30 ottobre,

2. la seconda entro il 30 marzo.

Il canone subirà una maggiorazione del 2% per ogni giorno di ritardo del pagamento.

Dal 30esimo giorno verrà sospesa la concessione per l'utilizzo del campo.

#### **Art. 14 - ANTICIPATA RISOLUZIONE**

1. Considerato che alla data di sottoscrizione della presente convenzione potrebbe non essere disponibile l'esito completo delle verifiche di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023 in caso di esito interdittivo delle stesse, la presente convenzione si riterrà risolta.

2. L'inosservanza di quanto convenuto con il presente atto autorizzerà la parte Concedente alla risoluzione anticipata del contratto, anche con effetto immediato. Analogo provvedimento potrà essere adottato per l'ipotesi di sostanziali modifiche dei fini statuari dell'Associazione Sportiva.

3. In caso di inadempienza, la parte Concedente e, rilevata tale inadempienza, invierà alla società convenzionata richiamo scritto al fine di ottenere la regolarizzazione. In caso di ulteriore inadempienza la parte Concedente potrà recedere unilateralmente dalla convenzione anche con effetto immediato.

4. Qualora la parte Concessionaria intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne formale preavviso di sei mesi previa comunicazione a mezzo PEC.

5. La parte Concessionaria, alla scadenza della convenzione, dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo alla parte Concedente, in perfetto stato di manutenzione.

#### **Art. 15 – CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

#### **Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è ESENTE dall'imposta di Bollo ai sensi della tabella allegato B) del D.P.R. 642 del 26.10.1972 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ai fini dell'eventuale registrazione del presente contratto, di cui è vietata la cessione, si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche, trattandosi di prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le eventuali relative spese di registrazione sono a carico della parte che ne presenti la richiesta presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

#### **Art. 17 - NORME TRANSITORIE**

1. La presente Convenzione sostituisce tutte le precedenti convenzioni ed i relativi accordi in corso sottoscritti con le Associazioni Sportive del territorio;

2. Le disposizioni di cui all'art. 7 "luoghi di ristoro", entreranno in vigore per gli impianti sportivi che hanno regolarizzato le strutture e i locali a tal fine adibiti. Diversamente, è consentita la sola distribuzione di cibi e bevande preconfezionate.

3. Fin dal momento della consegna ufficiale dell'immobile al gestore, tutte le responsabilità gestionali sono in capo al medesimo: al Comune competono le responsabilità legate all'eventuale adeguamento della struttura, da effettuarsi anche in base alle future previsioni legislative. E' fatto obbligo alla parte concessionaria rispettare la capienza massima di affollamento dell'impianto durante le manifestazioni.

#### **Art. 18 - MODIFICHE**

Per ciascun anno di convenzione verrà effettuato a cura della parte concedente e della parte concessionaria una verifica sull'uso dei campi rispetto alle esigenze delle

diverse associazioni. La verifica è ispirata ai principi di reciprocità e ai lavori di manutenzione straordinaria che si dovessero effettuare.

Qualunque modifica alla presente convenzione potrà avere luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

#### **ART. 19 - INTEGRAZIONI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le parti rinviano a quanto disposto dal Codice Civile, dalla normativa vigente in materia e dagli uso locali.

#### **ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE**

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR); gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

#### **ART.21 MODALITÀ' DI STIPULA**

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente scrittura privata viene stipulata conformemente a quanto disposto dall'art.18, comma 1, del nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023.

Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici, su 18 (diciotto) pagine a video e viene sottoscritto come di seguito specificato:

1) Il legale rappresentante della/ del Società/Associazione/Ente di promozione sportiva mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.25, comma 2, del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

2) Il/La Responsabile Dott/D.ssa mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07.03.2005, n.82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), verificata tramite certificatore autorizzato

Firmato:

(firmato digitalmente)

(firma autografa acquisita digitalmente)